



ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO: COMPETENZE E STRUMENTI PER IL TUTOR SCOLASTICO

EDIZIONE 2018

Modulo 2

Comprendere il quadro di responsabilità e gli obblighi previsti in materia di formazione sulla sicurezza, sorveglianza sanitaria, vigilanza, copertura assicurative e responsabilità civile.

Tipologie di responsabilità

- *penale*, per il reato commesso (di cui risponde al Giudice penale);
- *civile*, per danno arrecato a un “terzo” (di cui risponde al Giudice civile);
- *amministrative* (patrimoniale-contabile), per danno arrecato all’erario (di cui risponde alla Corte dei Conti);
- *disciplinare*, per infrazione agli obblighi di servizio (di cui risponde al Dirigente scolastico).

Responsabilità patrimoniale

Legge 312/80 art. 61

- *La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è **limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni.***
- *La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti a vigilanza. **Salvo rivalsa per dolo o colpa grave, l'amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi***

Dolo e Colpa grave

- Per “dolo” si intende la condizione psicologica/soggettiva del dipendente che ha la piena e diretta consapevolezza di provocare, con il suo comportamento, un danno all’Amministrazione.
- La “colpa”, invece, si materializza quando nell’azione del dipendente si ravvisa *negligenza o imprudenza o imperizia*.

Codice Civile Art. 2048

Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei **figli minori non emancipati** (314 e seguenti, 301, 390 e seguenti) o delle persone soggette alla tutela (343 e seguenti, 414 e seguenti), che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e **coloro che insegnano un mestiere o un'arte** sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.

Il livello di vigilanza deve essere commisurato all'età, all'educazione impartita e al livello di maturità raggiunto, nonché alle caratteristiche dell'ambiente.

L'assenza di responsabilità non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende alla dimostrazione di avere anche adottato, in via preventiva, le misure idonee a evitare il fatto.

ASL non è un Rapporto di lavoro

I progetti di stage o di alternanza scuola-lavoro, attuati dalle scuole secondarie di secondo grado, sono considerati *rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati e non costituiscono rapporti di lavoro.*

Lo studente in alternanza non è «Lavoratore minore»

In nessun caso lo studente minorenni acquista la qualifica giuridica di “lavoratore minore” ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 977/67 e succ. modifiche. Ne deriva, pertanto, che non debbano trovare applicazione le disposizioni contenute nell’art. 8 della L. 977/67, come modificata dal D.Lgs. n. 345/99 e dal D.Lgs. n. 262/00.

Tuttavia, si sottolinea che la scuola è chiamata a garantire, nei confronti degli allievi in ASL, una condizione di completa tutela, assicurandosi che non siano adibiti a compiti ed attività pericolose quali la maggior parte di quelli contenuti nell’elenco delle lavorazioni vietate di cui all’Allegato 1 della L. 977/67.

D.Lgs.81/08 – Testo Unico Sicurezza del Lavoro

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «lavoratore»: Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, pubblico o privato, con o senza retribuzione, **anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione**, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari;

Al lavoratore così definito è equiparato:

...

il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali **si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;**

Ruoli relativi alla salute e sicurezza

- *b) «datore di lavoro»: [...] (chi) ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;*

Nell'organizzazione scolastica il «datore di lavoro» coincide con il Dirigente Scolastico.

In alternanza scuola lavoro intervengono **due «datori di lavoro»**: Dirigente scolastico e datore di lavoro dell'azienda

- *e) «preposto»: [...] sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;*

In alternanza scuola lavoro, **il tutor scolastico e il tutor aziendale**, ricoprono il ruolo di **preposti**

Compiti della scuola nell'ambito della sicurezza

Innanzitutto la scuola dovrà valutare i rischi connessi all'organizzazione dell'alternanza scuola-lavoro, e assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione, garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati, sul versante oggettivo attraverso la selezione di aziende “sicure” e sul versante “soggettivo” tramite la formazione/informazione degli allievi.

Nel reperire aziende disponibili ad ospitare allievi in stage è doveroso considerare la sicurezza come requisito imprescindibile. Ciò richiede **competenze anche in materia di sicurezza** da parte del referente d'istituto o altra figura incaricata di attivare i contatti con il mondo del lavoro, ma anche la definizione di strumenti e procedure per acquisire informazioni e rassicurazioni da parte dell'azienda.

Compiti della scuola nell'ambito della sicurezza

- **Informare le famiglie**, raccogliere le adesioni e proporre il patto formativo esplicitando le misure di sicurezza che saranno adottate e i comportamenti da tenere
- Attivare le **garanzie assicurative** dell'allievo
- Provvedere alla **formazione generale e specifica** come previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.11. L'istituto deve garantire la formazione specifica di tutti gli studenti sugli argomenti previsti dal proprio Piano di formazione, in stretto collegamento con la valutazione dei rischi dell'istituto stesso.
- Assicurare la presenza di **un tutor** che segua l'allievo **opportunamente formato**.

Compiti dell'azienda nell'ambito della sicurezza

Per quanto riguarda i compiti relativi alla sicurezza, l'azienda dovrà garantire:

- l'ottemperanza agli obblighi di legge
- la **valutazione dei rischi** specificatamente riferita all'esperienza di ASL
- l'**informazione** dell'allievo sui rischi generali dell'azienda e specifici riferiti alla mansione a cui sarà adibito, nonché **sulle misure di prevenzione ed emergenza** in atto
- l'**integrazione** della formazione già erogata dalla scuola e assicurando quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08
- **la messa a disposizione dei DPI**, qualora la mansione svolta dall'allievo lo preveda
- la **sorveglianza sanitaria** dell'allievo, **se prevista dalla valutazione dei rischi** per le attività alle quali potrà essere adibito
- la disponibilità di un tutor con competenze anche in materia di sicurezza
- la disponibilità ad ospitare un sopralluogo preliminare in presenza del tutor dell'istituto, del tutor aziendale e del Responsabile del SPP aziendale.

Informazione

Il soggetto ospitante deve garantire l'informazione degli studenti ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una **adeguata informazione**:
 - a) **sui rischi** per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in **generale**;
 - b) sulle procedure che riguardano il **primo soccorso**, la **lotta antincendio**, l'**evacuazione dei luoghi di lavoro**;
 - c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e prevenzione incendi;
 - d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
 - a) sui **rischi specifici** cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - b) sui pericoli connessi **all'uso delle sostanze** e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - c) **sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.**

Informazione Scuola Azienda

- Nel rispetto della privacy da entrambe le parti, l'istituto deve comunicare al soggetto ospitante eventuali **problematiche fisiche** dello studente che possono richiedere la **somministrazione di farmaci** salvavita, concordando con questo le modalità operative di un eventuale intervento d'urgenza.
- All'atto della condivisione del progetto formativo, l'istituto e il soggetto ospitante devono tenere in considerazione eventuali **allergie/incompatibilità dello studente, debitamente documentate.**

Integrazione della formazione specifica

- Qualora le mansioni che dovrà svolgere il tirocinante in azienda, sulla base della valutazione dei rischi, comportino una formazione specifica diversa da quella già impartita a scuola, si rende necessaria un'integrazione di tale formazione prima di iniziare le attività di ASL. **Nella convenzione o nel progetto formativo sarà stabilito se tale formazione dovrà essere erogata dalla scuola o dalla struttura ospitante.**
- Se per qualche ragione questo passaggio non potesse essere realizzato e tuttavia dovesse diventare imprescindibile per realizzare l'attività, è bene chiedersi se non valga la pena modificare il progetto formativo per non renderle indispensabile tale integrazione.

Carta dei diritti e doveri degli studenti in ASL

Art.5 Salute e sicurezza

Comma 1 – Formazione sicurezza

- Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevono preventivamente dall'istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ... Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con **la formazione specifica che gli studenti ricevono all'ingresso nella struttura ospitante**, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest'ultima e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti.

Carta dei diritti e doveri degli studenti in ASL

Art.5 Salute e sicurezza

Comma 2 – Formazione sicurezza

- È di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado l'organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni

Addestramento

- Il soggetto ospitante deve garantire l'eventuale addestramento dello studente all'uso di attrezzature o macchine particolari, ai sensi dell'art. 37, commi 4 e 5, del D.Lgs. 81/2008.
- Se effettuato, l'addestramento deve risultare dal diario di bordo delle attività dello studente.

Obblighi del beneficiario del percorso in alternanza

Lo studente beneficiario è soggetto agli obblighi dei lavoratori in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, art.20 ovvero:

1. *“deve **prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro**, su cui ricadono gli effetti delle **sue azioni o omissioni**, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.*
2. *I lavoratori devono in particolare:*
 - a) ***contribuire**, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, **all’adempimento degli obblighi previsti** a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;*
 - b) ***osservare le disposizioni** e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;*
 - c) *utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;*
 - d) *utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;*

Obblighi del beneficiario del percorso in alternanza

- e) *segnalare immediatamente* al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché *qualsiasi eventuale condizione di pericolo* di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) *non rimuovere o modificare* senza autorizzazione i *dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo*;
- g) *non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza* ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) *partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro*;
- i) *sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente*".

Carta dei diritti e doveri degli studenti in ASL

Art.5 Salute e sicurezza

Comma 4 – Rapporto studenti/tutor esterno

- Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti ..., è stabilito che il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all' Accordo Stato- Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto **di 5 a 1 per attività a rischio alto**, non superiore al rapporto **di 8 a 1 per attività a rischio medio**, non superiore al rapporto **di 12 a 1 per attività a rischio basso**

Carta dei diritti e doveri degli studenti in ASL

Art.3 Modalità di svolgimento dell'alternanza

Comma 5 – Durata delle attività giornaliera

- La durata delle attività giornaliere svolte in regime di alternanza non può superare l'orario indicato nella convenzione stipulata tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante, da definirsi nel rispetto della normativa vigente.

il D. Lgs. 66 del 2003, ha disciplinato l'orario di lavoro definendo sia l'orario normale che il limite massimo della prestazione lavorativa, nel rispetto anche dell'integrità psico-fisica del lavoratore

- **L'orario settimanale normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali** (art. 3 del D. Lgs. 66/2003)
- L'art. 3 del D. Lgs. 66/2003 definisce anche che i **contratti collettivi**, anche territoriali o aziendali, possono stabilire che l'orario normale abbia una durata settimanale inferiore a 40 ore (esempio 36 ore)
- **L'orario settimanale massimo di lavoro è fissato in 48 ore settimanali** ogni 7 giorni, compreso il lavoro straordinario (art. 4 comma 2 del D. Lgs 66/2003)
- Non è previsto un limite alla durata giornaliera del lavoro, ma l'art. 7 del D. Lgs. 66/2003, prevede il riposo giornaliero: *Il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo di 11 ore ogni 24 ore*. Pertanto, esiste un vincolo alla durata massima della giornata lavorativa che deve ritenersi **pari a 13 ore**, essendo il periodo di riposo di 11 ore un periodo minimo inderogabile. Le 11 ore di riposo devono essere anche fruito in maniera consecutiva.

Per quanto riguarda i percorsi di ASL si consiglia di non superare le 8 ore giornaliere.

Uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)

Si intende per DPI qualsiasi dispositivo destinato ad essere indossato o tenuto dal lavoratore allo scopo di proteggerlo da uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro

Gli studenti, durante il tirocinio o stage, devono utilizzare i medesimi DPI in dotazione ai dipendenti presso l'azienda ove lo stage è svolto e che esercitano le medesime mansioni.

E' compito dell'azienda ospitante decidere se lo studente in ASL debba indossare i Dispositivi di Protezione Individuali durante l'attività, sulla base del proprio DVR.

La **fornitura dei DPI deve essere regolamentata nell'apposita convenzione o piano formativo allegato** alla convenzione e riguarderà anche l'eventuale accettazione di DPI che lo studente già possiede, purché considerati congrui allo scopo e quindi equivalenti a quelli forniti ai propri dipendenti nelle stesse condizioni lavorative.

Documento di Valutazione dei Rischi

Il DVR dell'azienda ospitante deve contenere una sezione dedicata ai tirocinanti in cui siano riportate:

- le attività alle quali lo studente sarà adibito
- le attrezzature che verranno utilizzate
- i DPI che verranno forniti
- la formazione e l'informazione che verrà data
- tutti i rischi specifici ai quali lo studente sarà esposto

Documento di valutazione dei rischi???

L'alternanza scuola lavoro può essere sviluppata in collaborazione con un'associazione senza fini di lucro che **non ha dipendenti assunti a tempo indeterminato?**

Sì, l'alternanza scuola lavoro può essere svolta anche presso enti no profit e associazioni di volontariato. L'opportunità di avvalersi della collaborazione con strutture del terzo settore è stata espressamente prevista dal decreto legislativo n.77/2005, all'art.1, comma 2.

FAQ MIUR 2016

Strutture ospitanti: dimensioni minime

Lo status degli studenti in alternanza, come quello dei “tirocianti”, è equiparato allo status dei lavoratori, ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 comma 1 lettera a) del Dlgs. n. 81/2008 (Guida Operativa del MIUR, p. 94). Possono ospitare studenti in alternanza i soggetti obbligati agli adempimenti della sicurezza, cioè quelli che abbiano **almeno un dipendente a tempo indeterminato.**

Vademecum USR Abruzzo

Documento di valutazione dei rischi???

... si precisa che detto documento [DVR] dovrà essere opportunamente integrato con “una sezione dedicata ai tirocinanti” riportante la specifica delle mansioni ed attività alle quali lo studente sarà adibito, le macchine ed attrezzature utilizzate, i D.P.I. forniti; dovranno altresì essere riportati i rischi specifici ai quali lo studente sarà esposto sia in considerazione delle condizioni degli ambienti di lavoro sia in ragione dell'inesperienza e della giovane età del tirocinante.

Ufficio Operativo del Comitato Regionale di coordinamento dd. 06.02.2012 - Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - Dipartimenti di prevenzione - Aziende per i Servizi Sanitari - FVG

D: Può un'associazione culturale stipulare con le scuole convenzioni come struttura ospitante? In generale, quali requisiti sono richiesti perché un soggetto possa ritenersi "struttura ospitante" o "realtà lavorativa"? Nel c.d. Terzo Settore il confine tra lavoro e volontariato sembra assai labile e le scuole hanno bisogno di chiarezza.

R: Nulla osta ad un ente di tipo associativo di offrirsi come struttura ospitante, anche ove fondi la propria attività sul volontariato, a condizione che la struttura presso la quale sono accolti gli studenti costituisca un ambiente lavorativo organizzato, formativo ed a norma, dotato dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi richiamati al paragrafo 6 della Guida operativa, ivi compresa la possibilità di far acquisire agli studenti una adeguata formazione sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

FAQ MIUR 2017

ASL in cantieri

Nel caso lo stage comportasse la frequentazione, anche breve (es. impiantisti), di cantieri, l'impresa dovrà **aggiornare il POS** (Piano Operativo della Sicurezza) e dotare l'allievo di **cartellino di riconoscimento (solo se azienda in subappalto)** e dei previsti DPI.

La scuola deve aver stipulato un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi che preveda **l'estensione anche ai cantieri e in luoghi diversi dalla sede dell'azienda**. Tali situazioni devono essere previste dal piano formativo personalizzato allegato alla convenzione.

Sorveglianza sanitaria

A norma del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., l'obbligo di attivazione della sorveglianza sanitaria - e quindi delle visite mediche - sussiste, **nei casi previsti dalla normativa vigente**, anche nei soggetti equiparati ai lavoratori quali i tirocinanti, gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione.

Sorveglianza sanitaria

- L'obbligo di sorveglianza sanitaria per gli studenti **non scatta solo per il fatto di svolgere l'ASL, ma va verificato caso per caso**, in relazione al DVR della scuola e a quello dell'azienda ospitante.
- Se, in base al DVR della scuola, lo studente, in quanto “lavoratore equiparato”, risulta soggetto alla sorveglianza sanitaria (casi rari, ma possibili in determinati tipi di istituti, ad es. edili e agrari), lo studente avrà già un giudizio di idoneità alla mansione, redatto dal Medico Competente della scuola che **può essere ritenuto valido** anche dal medico competente dell'ente ospitante. L'azienda ospitante dovrà verificare se i rischi (mansione) per i quali è stato visitato lo studente corrispondono a quelli presenti nella propria azienda.
- Se, in base al DVR dell'azienda ospitante, risulta che le attività svolte dallo studente sono soggette alla sorveglianza sanitaria, sarà il Medico Competente dell'azienda a fare il controllo sanitario (perché conosce i rischi aziendali e il posto di lavoro).
- **Tuttavia, si sottolinea che, per lo sviluppo temporale che caratterizza l'ASL (al massimo 400 ore in tre anni), ben difficilmente l'attività lavorativa svolta dallo studente in ASL produce il superamento di quei limiti che la normativa prende a riferimento per sancire l'obbligo della sorveglianza sanitaria.**
- E' importante che nel DVR della azienda che ospita studenti in ASL venga inserita l'analisi dei rischi per tali soggetti (mansioni possibili, lavori vietati anche in relazione all'età del ragazzo, quantificazioni dei rischi che potrebbero far scattare l'obbligo della sorveglianza sanitaria). Ne consegue che la scuola dovrà scegliere attentamente le aziende anche in base ai rischi presentati e valutare se sia o meno il caso di far fare allo studente mansioni “a rischio”.

In ogni caso è opportuno prevedere in convenzione se è necessaria la visita medica e **in caso affermativo stabilire a carico di chi sono i relativi costi.**

Sorveglianza sanitaria

Principali rischi per i quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria cui potrebbero essere esposti gli studenti (elenco non esaustivo):

- Movimentazione manuale dei carichi (secondo ISO 11228)
- Lavoro al videoterminale (> 20 ore/settimana)
- Rumore (con livello Lex superiore ad 85 dB(A))
- Agenti chimici pericolosi (con rischio “non irrilevante”)
- Agenti biologici
- Esposizione a silice cristallina

Carta dei diritti e doveri degli studenti in ASL

Art.5 Salute e sicurezza

Comma 5 – Sorveglianza sanitaria

- Agli studenti in regime di alternanza è garantita la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei casi previsti dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, **la stessa è a cura delle aziende sanitarie locali**, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti.

Sorveglianza sanitaria ???

(dalla guida operativa per ASL del 8/10/2015)

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, si ritiene opportuno **prevedere specifici accordi** in modo che i prescritti adempimenti **si considerano assolti mediante visita preventiva da effettuarsi da parte del medico competente dell'istituzione scolastica, ovvero dal dipartimento di prevenzione della Azienda Unità Sanitaria Locale.**

Tale visita medica, dovrebbe:

- avere una validità estesa a tutta la durata del percorso di alternanza;
- consentire agli studenti di svolgere la propria attività anche in diverse strutture ospitanti, per la stessa tipologia di rischio.

Qualora, invece, **sussistano rischi specifici** in base al documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28 del citato decreto legislativo 81/2008, **sarà cura della struttura ospitante accertare preliminarmente l'assenza di controindicazioni alle attività a cui gli studenti saranno destinati.**

La sorveglianza sanitaria potrà essere assicurata dall'istituzione scolastica, in presenza di **specifiche convenzioni attivate dagli Uffici Scolastici Regionali con le aziende sanitarie locali** o altre strutture pubbliche, che dispongano di personale sanitario in possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento delle funzioni di medico competente.

Tutela assicurativa INAIL

Il Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Decreto 30 giugno 1965, n. 1124) prevede che l'assicurazione INAIL, **nella particolare forma di "gestione per conto" dello Stato**, sia obbligatoria e copra gli eventi lesivi in caso d'infortunio di alunni, studenti ed insegnanti degli istituti di istruzione statale di ogni ordine e grado, collegati direttamente all'uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori, ecc.) ovvero al rischio ambientale cui sono esposti tutti coloro che per lo svolgimento della propria attività frequentano un ambiente organizzato ove queste macchine sono presenti.

Per effetto del DPR n.156/99, art.2, la tutela assicurativa INAIL si è ulteriormente estesa a seguito dell'ampliamento del concetto di attività scolastiche. Infatti *"tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, ..., sono proprie della scuola (anche se estranee allo specifico programma di studi); in particolare sono da considerare attività scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato ..., **tirocini**, corsi postdiploma, attività extra curriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche..."*.

Tutela assicurativa INAIL

- Fermo restando quanto contenuto nella nota INAIL del 10/02/2016, la copertura assicurativa INAIL degli studenti in AS-L è garantita rispetto a **tutte le attività che rientrano nel progetto formativo** non solo durante l'attività all'interno della sede del soggetto ospitante, ma **anche all'aperto, nei cantieri, nelle aree espositive** (purché l'attività sia contemplata dal progetto formativo)
- La copertura assicurativa INAIL **non contempla** gli infortuni occorsi allo studente **nel tragitto casa-luogo di svolgimento dell'ASL e viceversa.**
- **Contempla** invece, come precisato nella circolare INAIL n. 44 del 2016, gli infortuni occorsi allo studente nel **tragitto scuola-luogo di svolgimento dell'ASL e viceversa.**
- Nella convenzione deve essere stabilito se la denuncia di infortunio dello studente deve essere effettuata dalla scuola o dall'azienda. In ogni caso lo studente e il soggetto ospitante devono tempestivamente notificare al Dirigente Scolastico l'evento occorso.

Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi

L'istituzione scolastica deve assicurare l'allievo per la responsabilità civile verso terzi (assicurazione integrativa) e inserire gli estremi della polizza nel piano formativo personalizzato.

La copertura assicurativa deve riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.

Obblighi del Lavoratore e del Datore di lavoro in caso di infortunio.

Al verificarsi di un infortunio:

- il lavoratore deve dare subito notizia al proprio Datore di lavoro (dell'azienda o della scuola) di qualsiasi incidente anche lieve.
- il Datore di lavoro (dell'azienda o della scuola) deve denunciare:
 - all'INAIL tutti gli infortuni con prognosi superiore ai tre giorni, entro due giorni dalla data di ricevimento del certificato medico (art.53 del T.U. 1124/65)
 - all'istituto assicurativo per la responsabilità civile (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore)
 - al soggetto promotore.



Formazione sicurezza

Oliviero Barbieri e-mail olivierobarbieri@gmail.com

Formazione sicurezza

- L'art. 2 del D.Lgs. 81/08 dichiara espressamente che **sono equiparati a lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali (VDT)** limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione.
- A differenza degli altri ambienti di lavoro, il sistema scolastico ha la funzione di **formare futuri cittadini e lavoratori**. Per questo nella scuola la **presenza "fisiologica" di competenze specialistiche** in materia di formazione e situazioni logistiche dedicate non ha confronti rispetto ad altri contesti lavorativi; nel contempo, **la salute e sicurezza** sono ormai riconosciute come **tematiche imprescindibili nel concreto sviluppo del processo educativo degli allievi**, e quindi del mandato istituzionale e della mission della scuola.

Formazione sicurezza

- La sicurezza è **parte integrante del curriculum** come previsto dalle linee guida per gli istituti tecnici e professionali e dalle indicazioni nazionali dei licei.
- Inoltre l'articolo 11 comma 4 del d.lgs. n. 81/2008, nell'ambito di un articolato sistema di pianificazione e **gestione delle attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione**, prevede la possibilità per le scuole di inserire specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materia scolastiche, volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro

Formazione

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Accordo Stato Regioni per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. Approvato il 21 dicembre 2011.

- **Formazione Generale:** concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro; durata 4 ore per tutti i settori produttivi.
- **Formazione Specifica:** in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda (per la scuola 8 ore)

ATTENZIONE! Lo studente non può iniziare il tirocinio se non ha completato la formazione obbligatoria

Soggetti formatori nell'ambito della sicurezza

L'accordo Stato regioni del 7 luglio 2016 all' punto 2 "Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento" afferma che "**Sono soggetti formatori** del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento ... e) le **istituzioni scolastiche** nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti."

Qualifica di Formatore-Docente

D.I. 6 marzo 2013

Si considera qualificato il formatore-docente che possieda il prerequisito ed uno dei criteri sotto elencati:

- Prerequisito: Diploma di scuola secondaria di secondo grado
- Criterio 2 - **Laurea** (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) **coerente con le materie oggetto della docenza**, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione ...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
 - percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), **o abilitazione all'insegnamento**, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione.

Qualifica di Formatore-Docente

D.I. 6 marzo 2013

- Il “Criterio 5” prevede possa svolgere l’incarico di formatore per la sicurezza sul lavoro chi è in possesso di **diploma di scuola secondaria di secondo grado**, **esperienza lavorativa** o **professionale almeno triennale** nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza, unitamente ad **abilitazione all’insegnamento**.

Qualifica di Formatore-Docente

D.I. 6 marzo 2013

Ai fini della ricorrenza dei criteri di qualificazione dei formatori-docenti, come sopra individuati, le **aree tematiche** attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro, cui fare riferimento, sono le seguenti tre:

- Area normativa/giuridica/organizzativa (discipline giuridico economiche, discipline economico-aziendali, scienze e tecniche di gestione aziendale etc).
- Area rischi tecnici/igienico-sanitari (materie scientifiche, discipline di indirizzo, insegnamenti tecnico – pratici).
- Area relazioni/comunicazione (discipline umanistiche, storico - filosofiche e sociali).

Aggiornamento della qualifica di formatore

Ai fini dell'aggiornamento professionale, il formatore-docente è tenuto con **cadenza triennale**, alternativamente:

- alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
- **ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza.**

Formazione Generale

L'Accordo Stato-Regioni del 21.12.11, per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8, prevede l'erogazione di minimo 4 ore di formazione generale riguardanti:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione;
- organizzazione della prevenzione aziendale;
- diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
- organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Formazione Specifica

L'Accordo Stato-Regioni del 21.12.11, per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8, prevede l'erogazione di minimo 8 ore di formazione specifica (rischio medio).

- **Rischi infortuni,**
- **Meccanici generali,**
- **Elettrici generali,**
- **Macchine,**
- **Attrezzature,**
- **Cadute dall'alto,**
- **Rischi da esplosione,**
- **Rischi chimici,**
- **Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri,**
- **Etichettatura,**
- **Rischi cancerogeni,**

- **Rischi biologici,**
- **Rischi fisici,**
- **Rumore,**
- **Vibrazione,**
- **Radiazioni,**
- **Microclima e illuminazione,**
- **Videoterminali,**
- **OPI Organizzazione del lavoro,**
- **Ambienti di lavoro,**
- **Stress lavoro-correlato,**
- **Movimentazione manuale carichi,**

- **Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto),**
- **Segnaletica,**
- **Emergenze,**
- **Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico,**
- **Procedure esodo e incendi,**
- **Procedure organizzative per il primo soccorso,**
- **Incidenti e infortuni mancati,**
- **Altri Rischi.**

Certificazione della formazione

- Ogni singolo intervento formativo deve essere documentato attraverso la registrazione formale con data e orario, contenuti trattati, nominativi del docente e dei discenti, attività svolte (per le attività scolastiche tale registrazione coincide con il registro di classe).
- Al termine di ogni modulo formativo deve essere effettuata una valutazione degli apprendimenti (generalmente mediate prova strutturata - test a risposte multiple – supera la prova che risponde correttamente ad almeno il 60% dei quesiti)
- Conservare la documentazione che attesta i risultati di apprendimento dei singoli discenti (conservare i test finali con la stessa modalità dei compiti in classe degli studenti).
- Produrre le certificazioni relative alla formazione in materia di salute e di sicurezza conservando copia delle attestazioni rilasciate.

Attestazione dei percorsi formativi

- L'istituto deve conservare copia di tutti gli attestati di formazione generale e specifica, in materia di sicurezza, che rilascia agli studenti, anche in formato elettronico.
- Il soggetto ospitante ha diritto di prendere visione e/o di avere copia cartacea degli attestati rilasciati allo studente, prima dell'inizio delle attività di AS-L.
- E' possibile che il soggetto ospitante chieda maggiori informazioni sul percorso di formazione specifica svolto dallo studente, rispetto a quanto riportato sugli attestati. A tale scopo, l'istituto deve conservare traccia documentale (anche in formato elettronico) degli argomenti trattati durante il percorso di formazione e dei tempi dedicati ad ognuno di essi.

**FORMAZIONE
LAVORATORE**

D.Lgs. 81/08, art. 37, comma 1, lettera b) e Accordo Stato-Regioni sulla formazione ex art. 37 del D.Lgs. 81/08, comma 2) G.U. - Serie Generale n. 8 del 11-1-2012,

Argomenti trattati:

- Rischi infortuni
- Meccanici generali,
- Elettrici generali,
- Macchine,
- Rischi fisici,
- Microclima e illuminazione,
- Videoterminali,
- DPI
- Segnaletica,
- Emergenze,
- Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico,
- Procedure esodo e incendi, •

Organizzatore del corso

Cognome e Nome del dirigente scolastico

Docenti formatori

Cognome e Nome dei docenti



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

SCUOLA _____

ATTESTATO DI FORMAZIONE LAVORATORE

SI ATTESTA CHE _____

nato/a a _____ il _____

- Ruolo _____

ha partecipato in qualità di «*lavoratore*» del settore Scuola e Pubblica Amministrazione (ATECO n. 8) al corso di n.8 ore di formazione con verifica dell'apprendimento

«*FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORE DEL SETTORE SCUOLA*»

(D.Lgs. 81/08, art. 37, comma 1, lettera a) e Accordo Stato-Regioni sulla formazione punto 4)

- che ha avuto luogo nei giorni...../..../20... e/..../20.. presso la scuola _____ via _____ – CAP Citta _____ per un totale di n.8 ore con esito positivo nella prova di verifica finale.

_____, _____

Soggetto Organizzatore del corso
Dirigente Scolastico
